

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie Generale del 16 ottobre 1973, n. 268

Decreto del Presidente della Repubblica | 29/09/1973 | n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. [TU riscossione]

Abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. c), dall'allegato al D.Lgs. 24.03.2025, n. 33 con decorrenza dal 01.01.2027; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, salvo che sia diversamente previsto dal su citato testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto testo unico, come riportate da ciascun articolo.

TITOLO II Riscossione coattiva - CAPO I Disposizioni generali

MODIFICATO - Art. 2 ter, D.L. 27.03.2026, n. 38

Articolo 48 bis

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Testo in vigore dal 23 maggio 2026 al 31 dicembre 2026

[1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1](#) comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'[articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356](#), ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'[articolo 19](#) del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'[articolo 1](#), comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. (2)

1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro. (4)

1-ter. Relativamente alle somme di cui all'[articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al

patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:

a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;

b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.
(5)

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'[articolo 17](#) comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2 bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito. (3)]

(1)

(1) Il presente articolo inserito dall'[art. 2](#) comma 9, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall'allegato alla [L. 24.11.2006, n. 286](#) con decorrenza dal 29.11.2006, è stato poi abrogato dall'[art. 241, comma 1, lett. c\)](#), dall'allegato al [D.Lgs. 24.03.2025, n. 33](#) con decorrenza dal 01.01.2027; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, salvo che sia diversamente previsto dal su citato testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto testo unico, come riportate da ciascun articolo.

(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall'[art. 19](#) D.L. 01.10.2007, n. 159, poi dall'[art. 2, c. 17, L. 15.07.2009, n. 94](#) (G.U. 24.07.2009, n. 170 - S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009, poi dall'[art. 9, comma 1 bis, D.L. 08.04.2013, n. 35](#), come da ultimo inserito dall'allegato alla legge di conversione 06.08.2013, n.64 con decorrenza dal 08.06.2013, poi dall'[art. 1, comma 986, L. 27.12.2017, n. 205](#) con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione a decorrere dal 1° marzo 2018, e da ultimo dall'[art. 36, comma 2 undecies, D.L. 30.04.2019, n. 34](#), così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, [L. 28.06.2019, n. 58](#), con decorrenza dal 30.06.2019.

(3) Il presente comma è stato inserito dall'[art. 19 D.L. 01.10.2007, n. 159](#), con decorrenza dal 03.10.2007.

(4) Il presente comma è stato inserito dall'[art. 1, comma 84, L. 30.12.2024, n. 207](#) con decorrenza dal 01.01.2025 ed applicazione con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 01.01.2026.

(5) Il presente comma inserito dall'[art. 1, comma 725, L. 30.12.2025, n. 199](#) con decorrenza dal 01.01.2026, è stato poi così modificato dall'[art. 2 ter, D.L. 27.03.2026, n. 38](#), così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, [L. 22.05.2026, n. 88](#) con decorrenza dal 23.05.2026.